

**IL FALSO BENE GIURIDICO DELLA FEDE PUBBLICA** in Riv. it. dir. e proc. pen. 2010, 01, 68, di Giovanni Cocco Ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Cagliari

1. *Introduzione.* - 2. *La negazione della natura di bene giuridico a fiducia e verità e la terza via della plurioffensività.* - 3. *La necessaria concretizzazione dei beni giuridici tutelati dai reati di falso.* - 4. *La distinzione tra beni giuridici specificamente tutelati e beni concretamente offesi.* - 5. *Il significato dommatico del falso innocuo.* - 6. *Un punto dommatico-ricostruttivo.* - 7. *Recenti (dis)orientamenti giurisprudenziali.*

1. *Introduzione.* - Tra i temi più controversi della parte speciale del diritto penale, il concetto di fede pubblica - intorno a cui è costruito un intero titolo del codice penale - continua a generare conflitti tra studiosi e contrasti in giurisprudenza, fino a recenti timide aperture e brusche retromarcia- (1), che rendono utile apporre un punto- (2). Come noto, il titolo VII, *sui delitti contro la fede pubblica*, si divide in quattro capi ciascuno relativo ad una differente tipologia di oggetto materiale della condotta di falsità: 1) in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo; 2) in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento; 3) in atti; 4) in dati personali. Minimo comun denominatore della costruzione legislativa il bene giuridico che si assume tutelato dai reati: la *pubblica fede*, per l'appunto riposta in determinati oggetti, che presta il nome al titolo, il cui significato e ruolo costituiscono questione centrale della disciplina.

La nozione - la cui ideazione si suole ascrivere all'opera settecentesca di Gaetano Filangieri- (3) - nasce però costruita intorno a determinati soggetti, comprensiva di ogni illecito in cui l'agente si approfitta della *pubblica confidenza* di cui gode per violare i doveri dipendenti dalla stessa, e dunque comprende non solo i falsi dei notai e dei pubblici scrittori, la falsificazione o alterazione delle monete delle persone incaricate del pubblico conio, l'abuso del suggello del sovrano da parte di chi lo custodisce; ma anche il peculato degli amministratori, la violazione del segreto della persona pubblica che ne è depositaria, il fallimento fraudolento di un pubblico negoziante.

È, pertanto, interessante notare, per semplificare, come da Filangieri, che incentra la categoria sulla *particolare fiducia risposta in determinati soggetti*, si passi nel codice Rocco del 1930 ad incentrare la tutela sulla *fiducia in determinati oggetti*. Si legge nella Relazione al progetto definitivo del codice penale- (4) che la fede pubblica si identifica nella « *fiducia che la società ripone negli oggetti, segni, forme esteriori (monete emblemi, documenti), ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante* »- (5). Cosicché la *fiducia*, un sentimento, assume un ruolo centrale nella materia, come la stessa espressione *fede pubblica* evidenzia.

Nel mezzo si colloca il codice Zanardelli del 1889, che significativamente contiene nel titolo VI, *dei delitti contro la fede pubblica*, il capo V, *delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti*, smembrato dal codice Rocco, che ne mantiene in parte la collocazione nel capo II del titolo in esame- (6), mentre ricolloca altre previsioni nel capo III del titolo XII, *dei delitti contro la libertà individuale* - (7), e nel titolo II, capo II, *dei delitti dei privati contro la p.a.*- (8); e, soprattutto, costruisce un nuovo titolo VIII, *dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, di cui la parte ancora attuale del capo I, *dei delitti contro l'economia pubblica*, trova il suo nucleo originario nell'art. 293 del codice Zanardelli (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio), mentre nel capo II, *dei delitti contro l'industria e il commercio*, sono collocati gli artt. 295 e 297 dello stesso codice (frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni falsi).

Il breve *excursus* storico è utile per comprendere il senso onnicomprensivo e ideologico, al netto del parziale sforzo di concretizzazione dei beni in gioco, della compiaciuta astrattezza della definizione di fede pubblica proposta dal forte ingegno di Vincenzo Manzini- (9), che la identifica con la fiducia, « come un fenomeno collettivo permanente, un costume sociale, come un particolare atteggiamento della pubblica moralità », con ciò, forse involontariamente, ma ineluttabilmente cancellandola dal novero dei beni giuridici tutelabili secondo le concezioni oggi dominanti; appare ben difficile verificare la lesione di *fenomeni collettivi, costumi sociali, atteggiamenti*, e riconoscere i limiti che legislatore ed interprete debbono trovarvi. Da una tale indefinitezza discende, del resto, la collocazione nel titolo in esame delle falsità personali, ossia - come si legge sempre nella Relazione al progetto - dei reati che « attengono, in genere, ad uno speciale comportamento dell'agente, atto a sorprendere la buona fede della pubblica Autorità, ovvero, di un numero indeterminato di persone, relativamente alla identità, allo stato o alle qualità dell'agente stesso ».

Alla nozione di pubblica fede più o meno eticizzata dai compilatori del codice Rocco- (10) si sono aggiunte, più laicamente, le concezioni della tutela della pubblica fede come tutela dell'*efficacia probatoria* degli oggetti su cui cade materialmente la falsificazione- (11) e, dunque, della tutela della verità della prova. Si spiega, infatti, che « ciò che si chiama pubblica fede, ossia il potersi ciascuno (il pubblico) fidare delle prove, è un pubblico interesse analogo alla pubblica sicurezza e alla pubblica nettezza ... come le strade debbono essere pulite e sicure, così le prove devono essere genuine e veritiere »- (12). Senza con ciò segnare un significativo distacco dalla identificazione del bene giuridico protetto con un altro concetto eticizzante ed ineffabile quale è la *verità tout court*- (13). E la più

aggiornata difesa della pubblica fede, che la identifica con la « fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico »- (14).

2. *La negazione della natura di bene giuridico a fiducia e verità e la terza via della plurioffensività.* - È la stessa ampiezza originaria del concetto, da cui non si distaccano significativamente le sue rielaborazioni, a marcare la inutilizzabilità nel ruolo di garanzia attribuito al bene giuridico nel diritto penale contemporaneo, da un lato, nel senso di costituire un dato prepositivo e fondante capace di guidare il legislatore penale nell'individuazione dei fatti di reato effettivamente lesivi o pericolosi, e dall'altro, nel senso di costituire un limite all'attività interpretativa, in particolare quella giudiziale.

In contrapposizione alle impostazioni variamente e vanamente protese a tutelare *fiducia* e *verità*, si pone nella dottrina italiana la lucida e sempre attuale analisi di Giacomo Delitala- (15), il quale - sulla scia del formidabile maestro Franz von Liszt- (16) - evidenzia che « la nozione di fede pubblica non costituisce altro se non una categoria astratta che serve a raggruppare insieme diverse ipotesi delittuose, in vista della identità del mezzo, ma non rappresenta, minimamente, un interesse di per sé meritevole di tutela penale ». Assunto confermato da Ettore Gallo- (17), secondo cui il dovere di verità non è di per sé idoneo a fondare la tutela penale se non correlato ad un interesse giuridico del singolo; e anche da Cesare Pedrazzi, che però nella fede pubblica riconosce una « tipica oggettività giuridica strumentale »- (18), di cui ritengo invece assenti i caratteri- (19).

In tema non sembra superato da alcuna costruzione, per quanto raffinata, proposta nell'ultimo secolo quanto von Liszt- (20) afferma a cavallo del novecento sull'oggetto della tutela nei reati in materia monetaria. « Non è il preteso interesse della *publica fides* (buona fede, *Treu und Glauben*, nelle relazioni giuridiche), interesse che resiste a ogni precisa definizione. Non è, tanto meno, il credito (forza probatoria, *Beweiskraft*) connesso a talune forme di legalizzazione fissanti fatti giuridici importanti. Perché non è per l'integrità del valore monetario in sé che il legislatore pone le sue disposizioni penali, ma è perché per mezzo della lesione di questa integrità sono minacciati altri interessi, gli interessi patrimoniali degli individui, l'interesse pubblico alla sicurezza delle relazioni giuridiche, oltre che la sovranità monetaria dello Stato ». E ribadisce in materia di atti- (21). « Come per le infrazioni monetarie è il mezzo e non l'obiettivo dell'attentato a determinare la natura omogenea del gruppo. Non è per sé stessi che gli atti sono protetti dal legislatore, ma per i diversi interessi in relazione ai quali gli atti possono avere un valore nelle relazioni giuridiche ». In effetti von Liszt individua una *categoria di reati caratterizzati dai mezzi*, in cui inquadra da un lato i reati che creano un pericolo pubblico e l'abuso di esplosivi, assimilabili ai nostri reati contro la pubblica incolumità- (22), e, dall'altro, la falsificazione di mercanzie e i reati in materia monetaria e documentale, sostanzialmente identificabili nei nostri reati contro la fede pubblica. Posizioni parzialmente riprese anche dal progetto di riforma della commissione presieduta dal prof. Pagliaro nel 1992; sia laddove evidenzia che il contenuto del Titolo IV del progetto, che disciplina i reati contro la fede pubblica, « chiarisce subito che la fede pubblica costituisce soltanto una categoria classificatoria o, comunque, un bene strumentale alla tutela degli interessi garantiti dall'efficacia probatoria dei documenti o di altre situazioni rilevanti »- (23); sia quando inserisce il falso nummario nel Titolo VII in tema di *reati contro l'economia*, intitolando il relativo capo *reati contro la circolazione monetaria*.

Di fronte all'imbarazzo della scelta tra la fede pubblica e la opposta tesi della tutela di beni *concreti*, quali, principalmente, pubblica amministrazione, economia pubblica e patrimonio, di cui il falso costituisce solo un mezzo di aggressione, si segnala la pilatesca posizione di Francesco Antolisei- (24), il quale per far quadrare il cerchio si rifugia nella *dottrina della plurioffensività*, mai abbastanza criticata per i pericolosi effetti in punto di osservanza del principio di tassatività e determinatezza, oltre che per la sua sostanziale estraneità al fondamentale significato di limite al legislatore della teoria del bene giuridico. Dopo avere riconosciuto, infatti, del tutto esattamente che « il falso non è quasi mai fine a sé stesso. Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta al di là della falsificazione. Di ciò è agevole convincersi, considerando che il falso è una specie della frode e che la frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell'azione (e, se si vuole, un *mezzo*) per offendere determinati interessi. L'attività del falsario non ha per oggetto la pubblica fede ... egli la offende per uno scopo ulteriore che è il vero punto di mira della sua attività criminosa ». Antolisei conclude che nei delitti previsti nel titolo VII due sono gli oggetti della tutela penale: da una parte la pubblica fede, e cioè la fiducia e la sicurezza del traffico giuridico; dall'altra, l'interesse specifico che trova una garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori, cioè degli oggetti o delle dichiarazioni, che godono di un particolare credito nei rapporti della vita in comune- (25).

3. *La necessaria concretizzazione dei beni giuridici tutelati dai reati di falso.* - La soluzione non è affatto convincente. Al riguardo può osservarsi che, se è agevole individuare i beni concretamente lesi dalle condotte in considerazione e presi di mira dagli autori degli illeciti (come riconosce Antolisei) e dunque, di volta in volta, ad esempio, il patrimonio di Caio oppure il corretto funzionamento di un Comune o di una Università degli studi; con il necessario processo di astrazione, altrettanto agevole è individuare il bene giuridico tutelato dalle previsioni astratte, che può essere in alcuni casi il patrimonio, in altri il buon andamento della pubblica amministrazione- (26), in altri ancora l'economia pubblica. D'altra parte, individuati i beni giuridici specificamente tutelati da ciascuna fattispecie incriminatrice, non si comprende- (27) perché, oltre ad essi, « possa risultare lesa o posto in pericolo dalla falsificazione

qualcos'altro, che si identifichi con un interesse di tipo superindividuale e di natura ideale riassumibile nel concetto di fede pubblica ». Negando rilievo alla natura di bene giuridico della fede pubblica, oltretutto, si evita una inutile - e lesiva del principio di proporzionalità della pena- (28) - duplicazione di tutela nel caso in cui la condotta lesiva dei beni direttamente tutelati trovi una più specifica sanzione nell'ordinamento. Senza che per ciò venga negata piena legittimità agli illeciti vigenti in materia di falso in scrittura privata, ipotesi di reato di pericolo astratto- (29) che utilmente possono operare in assenza della integrazione di più gravi e specifici illeciti lesivi del bene giuridico, che non è in tal caso il buon andamento della pubblica amministrazione ma il patrimonio (lo conferma la stessa querela di parte)- (30). Ciò che deve, invece, pretendersi anche con riguardo ad essi è che le condotte che vi si fanno rientrare presentino idoneità lesiva (seppure in astratto) rispetto al bene giuridico specificamente tutelato e non con riferimento alla fede pubblica, concetto speculare a quello di falso (che lo viola di per sé stesso) e quindi incapace di selezionare condotte anche solo astrattamente offensive di beni giuridici reali.

In definitiva, è condivisibile quella posizione che colloca i reati contro la fede pubblica nell'ambito di quelle « *astrazioni concettuali*, con mere finalità classificatorie, di raggruppamenti di reati, e che si 'concretizzano' e debbono essere concretizzate in specifici beni giuridici », in cui « il vero bene giuridico è l'interesse patrimoniale, amministrativo, fiscale, giudiziario, offeso caso per caso dalla falsificazione »- (31).

In tale prospettiva appare non conseguire risultati utili la stessa assimilazione- (32) della fede pubblica ai beni superindividuali quali la pubblica amministrazione (o l'ordine pubblico), il cui buon andamento, peraltro, come detto, ben può essere direttamente tutelato da alcuni degli illeciti in esame. Infatti, i beni giuridici funzionali si caratterizzano, al contrario della fede pubblica, per la loro afferrabilità e offendibilità, legate proprio ai profili della *amministrazione* di un determinato settore della vita in comune e, dunque, all'assoggettamento a regole, procedure, etc., di una determinata attività; profili assenti nella nozione di fede pubblica, che abbiamo visto richiama concetti quali fiducia e verità, simili *strutturalmente* a taluni beni c.d. finali o sostanziali - di alcuni dei quali, peraltro, non ha la stessa capacità evocativa di principi metagiuridici (si pensi, ad esempio, all'ambiente) - che proprio per la loro inafferrabilità restano di norma sullo sfondo della tutela penale, che si incentra opportunamente sulla tutela dei beni c.d. funzionali, ad esempio in materia di tutela del territorio o dell'ambiente- (33).

4. *La distinzione tra beni giuridici specificamente tutelati e beni concretamente offesi.* - Il ragionamento richiede, però, due *precisazioni*. In primo luogo, come appena detto, nei reati raccolti sotto il titolo fede pubblica, questa etichetta non può e non deve essere sostituita da un'altra - ad esempio lo stesso buon andamento della pubblica amministrazione - che risulterebbe egualmente forzata e lascerebbe senza soluzione molti dei problemi sin qui affrontati; occorre, invece, ricercare per ciascun reato o per gruppi di reati i beni specifici tutelati, tra cui per alcuni - ma non per altri - anche il buon andamento della pubblica amministrazione.

Ancor più importante sottolineare che, quando si parla di interesse (o bene) specifico o concreto tutelato, è necessario distinguere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie astratta dall'interesse o bene lesa dalla concreta aggressione posta in essere; ovviamente, secondo la grammatica penalistica, in queste pagine ci occupiamo del primo. Diversa questione è l'interesse messo in pericolo e/o lesa dalla concreta aggressione che non può assurgere a bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice; chi costruisce i reati di falso come di danno e reputa tutelato « un determinato interesse probatorio relativo a uno specifico rapporto del traffico giuridico »- (34), effettua una doppia forzatura: costruisce come reati di danno fattispecie che evidentemente non lo sono e delinea un bene giuridico cangiante a seconda della condotta lesiva concretamente posta in essere- (35). Esemplicamente, così come il reato di furto tutela il bene giuridico del patrimonio ed il concreto impossessamento di cosa mobile altrui lede la proprietà o il possesso di Tizio o Caio; anche con riferimento ai reati di falso occorre compiere lo sforzo di individuare i beni giuridici tutelati dalle distinte fattispecie incriminatrici che presentino i requisiti di specificità, tutelabilità e offendibilità, i quali costituiscono ben diverso concetto rispetto agli interessi lesi dalla concreta falsificazione. Invece si tende a confondere i due piani, e tale fraintendimento sembra coinvolgere Antolisei ed i suoi seguaci; ma, come esattamente si evidenzia- (36), « altro è il danno o pericolo di danno concretamente identificabile in relazione ad un singolo episodio delittuoso, altro è la categoria del bene giuridico, tutelato in via generale dalla legge e offeso dal reato ».

Colpisce un finto bersaglio, pertanto, la critica di chi, per escludere il rilievo oggettivo del *falso innocuo* - (37), invoca il principio di legalità ed afferma- (38) che non si può attribuire al giudice il potere di accertare di volta in volta un generico legame della condotta con siffatti beni non individuabili in astratto. Sui limiti dei poteri interpretativi del giudice non vi è dubbio- (39), questi non può espandere la fattispecie incriminatrice oltre il tenore letterale della stessa, utilizzando beni giuridici *scoperti* per l'occasione (e la dottrina della plurioffensività si presta come nessun'altra a questa inammissibile attività); ma nella materia in esame è (e deve essere) in questione la opposta necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle distinte fattispecie di falso che ne delimiti e restringa rigorosamente i termini, ed un contributo determinante in tal senso può venire dalla corretta individuazione anche da parte della giurisprudenza (in attesa di opportuni interventi legislativi) dei beni giuridici specificamente e direttamente tutelati dai diversi reati di falso, essendo inutile a tal fine l'etichetta legislativa della fede pubblica. È persino ovvio, diradate le nebbie provocate dalla tesi della funzione probatoria dell'atto, che occorre *individuare* in termini generali e astratti (e non di volta in volta

con riguardo alla concreta condotta illecita) il bene giuridico direttamente e concretamente tutelato dalle distinte previsioni incriminatrici, alla luce del quale, poi, verificare la capacità (in astratto, trattandosi normalmente di reati di pericolo astratto) lesiva del fatto *sub iudice* (secondo una conformità al tipo riletta in termini costituzionalmente orientati). Questo è oggi, in assenza di interventi legislativi, un compito possibile e doveroso dell'interprete e della giurisprudenza, chiamata ad applicare non solo la legge penale ma anche i principi costituzionali di legalità (determinatezza, tassatività), offensività ed *extrema ratio*.

Insomma, la questione è quali specifici beni giuridici - certamente e palesemente diversi, ad esempio, nel falso nummario rispetto al falso in scrittura privata - tuteli la sanzione del falso nei diversi reati e ciò che qui si afferma è che la fede pubblica non presenta in nessun caso i requisiti per potere rivestire tale ruolo. Seppure occorra prendere atto della circostanza che i reati in tema di falso, come attualmente strutturati nel codice penale, non possono essere letti come reati di evento di danno rispetto ai beni giuridici effettivamente tutelati, il che costituisce l'unico limite dommatico realmente imposto dalla impostazione codicistica; debbono invece essere letti come *reati di pericolo astratto* rispetto ai beni *concreti* direttamente tutelati, reati la cui legittimazione però come noto si regge su due essenziali requisiti: plausibilità della valutazione legislativa della condotta incriminata come comunemente lesiva del bene giuridico anticipatamente tutelato ed interpretazione degli elementi di fattispecie coerente con siffatta valutazione legislativa, cosicché le sanzioni penali si applichino esclusivamente a condotte che, pur non necessariamente dannose o pericolose in concreto per il bene tutelato, lo siano usualmente.

5. *Il significato dommatico del falso innocuo.* - La cartina al tornasole della debolezza della costruzione della fede pubblica come bene giuridico è la prassi giudiziaria, in cui proliferano concetti quali *falso grossolano*, *falso innocuo*, *falso inutile*, *falso consentito*, alcuni dei quali rappresentano una *ribellione*, più o meno consapevole, alla fede pubblica quale bene giuridico.

La questione, in vero, *non può essere posta in termini di scarto tra tipicità e offesa*, cioè in termini di fatto conforme al tipo ma inoffensivo, perché se il bene giuridico è la fede pubblica tale scarto è di pressoché impossibile configurabilità, ed infatti i compilatori del codice- (40) esattamente rilevano con riferimento al falso in atto pubblico che « non si può concepire falsità ... che non abbia la possibilità di ledere quell'interesse sociale che si chiama fede pubblica », come in giurisprudenza spesso si afferma- (41). D'altra parte, come nota Antolisei- (42), trattandosi di un bene immateriale (un atteggiamento della pubblica moralità, per dirla con Manzini), è del tutto inutile indagare se sia stato leso o messo in pericolo, essendo praticamente impossibile distinguere l'una o l'altra forma, il che è dire che una siffatta lesione sussiste sempre quando sussiste il falso, cosicché si comprende perché l'autore pretenda per la sussistenza dell'illecito quanto meno la messa in pericolo del bene concorrente che trova specificamente garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori.

*Ad essere in discussione, invece, è proprio la tenuta della fede pubblica come bene giuridico*, la cui crisi - a fronte anche di eccessi rigoristici giurisprudenziali, mai abbastanza severamente censurati- (43), motivati per l'appunto dalla pretesa tutela di un siffatto bene - è evidenziata proprio dalla ricerca di soluzioni volte a depotenziare le conseguenze applicative del suo riconoscimento.

I concetti in questione (cui diamo un contenuto univoco non sempre presente nella prassi che li ha creati) meritano, dunque, un cenno in questa sede. Il *falso grossolano*, in verità, si può ricollegare alla identificazione nella fede pubblica del bene giuridico tutelato dalle fattispecie in considerazione, in quanto per grossolano comunemente si intende ciò che appare « immediatamente riconoscibile, da non poter far cadere in errore alcuna persona »- (44), si tratta di riconoscibilità *ex ante* ed in astratto, sempre esclusa quando in concreto l'inganno si sia verificato, ma anche nei casi in cui l'inganno, in concreto non verificatosi, avrebbe potuto verificarsi. In tal caso non sussiste la stessa tipicità della condotta- (45). Al falso grossolano può essere assimilato il *falso inutile*, che non tocca alcun profilo rilevante o influente dell'atto o dell'oggetto in relazione al traffico giuridico o economico, ad esempio incide su profili dei quali l'atto pubblico non è destinato a provare la verità- (46).

Molto interessante per il nostro ragionamento è, invece, la nozione di *falso innocuo*, che chiama in campo interessi - si dice - diversi dalla pubblica fede, consistendo nella inidoneità del falso (di per sé lesivo della pubblica fede) a ledere gli interessi che sono tutelati dalla integrità dei mezzi probatori oggetto di aggressione- (47). Più correttamente ritengo che entri in campo in tali situazioni la assenza nella condotta di falsificazione, per le peculiarità che essa presenta, anche solo della astratta pericolosità per il bene giuridico specificamente tutelato dal reato, ed in tale prospettiva è corretto affermare- (48) l'irrelevanza al fine della innocuità del falso del non uso in concreto dell'atto (ma non della sua destinazione a non essere usato), circostanza che può invece riguardare la concreta offesa del bene giuridico, evento non richiesto per la integrazione dei reati in questione, di pericolo astratto.

Chi nega rilievo a tali *diversi* beni riporta il concetto all'esclusione del dolo- (49), ma ciò è inammissibile sia per quanto detto sull'individuazione del bene giuridico tutelato, sia perché non può rilevare sul piano soggettivo (salva la previsione del dolo specifico) ciò che non rileva sul piano oggettivo- (50).

Sul *falso consentito* o *autorizzato* va sottolineata in questa sede la netta distinzione tra il falso consentito nell'ambito di una attività della pubblica amministrazione - in cui non pare nemmeno evocabile il concetto, giacché ad esempio la firma di un cancelliere- (51) non è certo nella sua personale disponibilità concernendo un interesse della pubblica amministrazione ed il corretto funzionamento della stessa - e il falso consentito in scrittura privata, laddove, invece, pare fuor di dubbio - alla luce di una corretta

reimpostazione della problematica, richiesta anche dalla perseguibilità a querela - che si possa attribuire rilievo alla *autorizzazione* del soggetto titolare- (52) del bene giuridico altrimenti leso dal falso- (53).

6. *Spunti dommatico-ricostruttivi*. - La soluzione, conclusivamente, è quella di ancorare la sanzione dei reati di falso già *de iure condito*, come impone una interpretazione costituzionalmente orientata, alla messa in pericolo dei beni giuridici immediatamente tutelati dalle diverse fattispecie incriminatrici del falso, e cioè alla presenza, quanto meno, di condotte astrattamente idonee a porli in pericolo- (54), in ideale successione - pur con le precisazioni effettuate sull'oggetto della tutela - alla previsione già contenuta nel codice Zanardelli che sanziona il falso in atti pubblici o in scritture private (artt. 275, 276, 277 co. 2°, 279, 280 e 283) « ove ne possa derivare un pubblico o privato documento », che ovviamente non si districa tra beni specificamente tutelati e beni concretamente lesi. Del resto, gli stessi compilatori del codice Rocco- (55) precisano che la rinuncia al requisito posto dal codice Zanardelli « non può assolutamente apparire in contrasto con le fonti e resta perfettamente vero che *falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed non erat apta nocere* ». In tal modo trova piena applicazione già sul piano della ricostruzione astratta delle fattispecie incriminatrici il *principio di offensività*, che come noto costituisce un limite alla attività del legislatore e deve trovare un *pendant* nell'attività dell'interprete, al quale spetta il compito di individuare nella fattispecie tutti gli elementi, ancorché impliciti, che concorrano all'osservanza del precetto costituzionale. D'altra parte, occorre che il principio di offensività viva in concreto nella attività giudiziaria, è « compito del giudice di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento posto in essere lede- (56) effettivamente l'interesse tutelato dalla norma »- (57), al fine « di impedire ... una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale »- (58). Ed è, dunque, fondamentale che si riconoscano nelle condotte *sub iudice* quei caratteri di pericolosità rispetto ai beni giuridici specificamente tutelati.

*De iure condendo* muove un autonomo passo verso il rispetto del principio di offensività il progetto Pagliaro, che, pur mantenendo in materia di falso documentale il bene giuridico tutelato dai reati al livello della efficacia probatoria del documento, all'art. 93 penultimo comma, prevede la esclusione della punibilità del falso « quando il fatto non offende l'interesse salvaguardato in concreto dalla funzione probatoria dello specifico documento », e dunque richiede il requisito dell'offesa « non già rispetto all'unitario bene giuridico di natura strumentale ed *intermedia*, costituito dall'idoneità probatoria del documento, bensì in rapporto all'interesse finale e sostanziale salvaguardato in concreto dalla stessa funzione probatoria del documento. Col che, in definitiva, il legislatore - nel particolare settore dei reati di falso - opera una sorta di sostituzione e di spostamento dal bene giuridico *interno* alla fattispecie ad un bene giuridico variabile ed esterno, rispetto al quale la fede pubblica ha un ruolo appunto strumentale »- (59). Ma non si tratta ancora del superamento della nozioni di fede pubblica, *alias* funzione probatoria dell'atto, rimanendo la soluzione legata alla concezione di Antolisei, che richiede la offesa dell'interesse in concreto tutelato dallo specifico documento falsificato- (60).

Occorre essere molto chiari sul punto, si ribadisce che già *de iure condito* debba essere compiuto il massimo sforzo per individuare i beni giuridici concretamente e direttamente tutelati (patrimonio, economia pubblica, etc.) dalle diverse fattispecie incriminatrici raccolte sotto l'ambigua formula di reati contro la fede pubblica; e, comunque, deve essere verificata, nella operazione di sussunzione del fatto concreto nel modello astratto, la idoneità (ancorché in astratto o comunemente) della condotta di falsificazione a mettere in pericolo detti beni, che la sanzione del falso tutela anticipatamente.

D'altra parte, in una prospettiva di riforma, appare auspicabile la riscrittura delle figure di reato, attualmente contenute nel titolo, accorpandole in figure dotate di maggiore generalità ed astrattezza, e la loro collocazione nei titoli di competenza a seconda della tipologia dei beni che la sanzione del mezzo del falso intende proteggere. Ad esempio, il falso nummario può indubbiamente trovare opportuna collocazione nell'ambito dei reati contro l'economia pubblica (titolo interamente da riscrivere). Le ipotesi di falsità in contrassegni possono, invece, collocarsi nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, fatte salve le ipotesi di tutela dei segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (artt. 473 e 474 c.p.), al centro di un vivace dibattito- (61), che - riscritte in alcuni significativi passaggi (l'attuale art. 473 co. 2° c.p. sembra tutelare il documento pubblico e non la violazione dell'esclusiva- (62)) - possono trovare collocazione anch'esse nell'ambito dei reati contro l'economia pubblica (si propenda per la tutela dei consumatori o per la tutela della patrimonio d'impresa). Mentre nell'ambito delle falsità in atti possono opportunamente distinguersi le ipotesi che attengono al buon funzionamento della pubblica amministrazione da quelle che attengono alla tutela di interessi privatistici economico-patrimoniali. Si è già cennato, infine, alla forzata collocazione nel titolo in esame delle falsità personali.

Nella riscrittura delle fattispecie pare auspicabile prevedere la verifica di un evento di pericolo concreto rispetto ai beni tutelati. Non convince, invece, ai fini della rilevanza penale, la pretesa del danno; non v'è dubbio che contro un insidioso mezzo di aggressione quale il falso sia consentita una tutela anticipata, financo allo stadio del pericolo astratto (ovviamente non riferito alla fede pubblica, bensì ai beni giuridici concreti specificamente tutelati dai reati) e, comunque, di norma, allo stadio del pericolo concreto.

7. *Recenti (dis)orientamenti giurisprudenziali*. - Sembrano seguire il ragionamento proposto, seppure parzialmente, condizionate anche dal *petitum*, le recenti Sezioni Unite 25 ottobre 2007, n. 46982- (63), le quali decidono la questione (secondo la terminologia utilizzata in sentenza) se i delitti contro la fede

pubblica tutelino esclusivamente tale interesse pubblico o anche (quali reati pluri offensivi) la sfera giuridica del singolo (*recte*: beni giuridici di titolarità del privato) al quale di conseguenza deve essere riconosciuta la qualità di persona offesa e non di mero soggetto danneggiato dal reato (nella specie, ai fini della opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.). In particolare, la sentenza, da un lato, valorizza la nozione di *falso innocuo* quale riconoscimento che i delitti contro la fede pubblica offendono non solo la « fiducia che la collettività ripone nella genuinità ed autenticità di atti e documenti di rilevanza pubblica », ma presentano, « altresì, una ulteriore, e potenziale, attitudine offensiva che può concretizzarsi nei confronti di una determinata situazione giuridica », e, dall'altro, riconosce che l'art. 493-bis c.p. - che assoggetta al regime della perseguibilità a querela di parte la punibilità del falso in atti privati di cui agli artt. 485, 486, 488, 489 e 490 c.p. - fa « emergere la lesività di tipo privatistico sottostante ai reati di falso », sulla scorta di quella dottrina- (64) che ad esso riconosce « non tanto il merito di avere definitivamente sepolto l'aspirazione ad una generalizzazione pubblicistica dell'interesse tutelato, che fosse idonea a fondare l'unità delle categorie delle falsità documentali (già da tempo abbandonata assieme al concetto di pubblica fede), quanto piuttosto quello ... di avere formalizzato attraverso l'introduzione della perseguibilità a querela l'identificazione dell'offesa per questi reati con la lesione dell'interesse o degli interessi sottostanti al documento falsificato ».

La decisione appare un significativo progresso sul piano del riconoscimento dei beni giuridici specificamente tutelati dalle fattispecie di falso. Seppure desti preoccupazione (in primo luogo sulla capacità della comunità scientifica di fornirle strumenti operativi) il fatto che la giurisprudenza- (65) continui ad usare il linguaggio della scuola metodologica- teleologica di Rocco e Manzini, per cui il significato del bene giuridico tutelato si confonde con quello di *ratio* della tutela, traghettata sino ai giorni nostri dalla *longevità* editoriale del *manuale* dell'Antolisei.

Nient'affatto condivisibili, invece, le Sezioni Unite 16 febbraio 2009, n. 6591, chiamate a decidere se le false attestazioni sulle proprie condizioni reddituali e patrimoniali effettuate nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, seppure non occultino il superamento dei limiti per conseguire il beneficio, integrino l'illecito penale previsto nella legislazione in materia (art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), che sanziona (co. 1°) « la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), c) e d) ». Le Sezioni Unite inopinatamente concludono per la tutela esclusiva della fede pubblica con riferimento ad un illecito il cui oggetto di tutela è chiaramente indicato della stessa previsione nell'interesse dello Stato a non sostenere spese non dovute e, quindi, un interesse economico-patrimoniale- (66), pur non richiedendosi ai fini della integrazione della fattispecie base - che costituisce un reato di pericolo astratto - la lesione del bene, che integra invece la ipotesi aggravata, che prevede un aumento di pena (co. 2°) « se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio ».

Il dato, financo curioso, è che persino con riferimento ad un illecito estraneo ai reati codicistici contro la fede pubblica, ed in cui sono in gioco specifici interessi comodamente individuabili, la condotta di falsificazione determini l'individuazione del bene tutelato, con un evidente stravolgimento logico-dottinico; per intenderci sarebbe come dire che è la violenza a determinare l'individuazione dell'oggetto della tutela nei reati di danneggiamento (art. 635 c.p.) o di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e non il fatto che nel primo caso l'aggressione cade su cose aventi un valore economico-patrimoniale di proprietà di terzi e nel secondo su una persona il cui diritto di libertà è violato.

In questione è, invece, se la condotta di falsificazione presenti quei caratteri di idoneità lesiva rispetto al bene economico-patrimoniale tutelato dalla norma che anche le previsioni di pericolo astratto debbono pretendere.

## NOTE

(1) In tema l'ultimo §.

(2) Porto a compimento le riflessioni già avviate nella *Introduzione* ai reati contro la fede pubblica in G. Cocco (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I reati contro il patrimonio, l'economia e la fede pubblica*, Padova, 2006, 315 ss..

(3) G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, (1780-1791), rist. a cura di E. Palombi, Napoli, 2003.

(4) Relazione al progetto definitivo del codice penale, in *I lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, p. II, Roma, 1929, 242.

(5) V. anche MAGGIORE, *Principi di diritto penale, Parte speciale*, vol. II, Bologna, 2ª ed., 1938, 343.

(6) Così per l'art. 294 cod. Zanardelli: uso o detenzione di misure e pesi con falsa impronta; e per l'art. 296 cod. Zanardelli: contraffazione di segni distintivi di opere di ingegno.

(7) Così per l'art. 298 cod. Zanardelli: rivelazione di segreti scientifici e industriali.

(8) Così per l'art. 299 cod. Zanardelli: turbata libertà degli incanti.

(9) MANZINI, *Trattato di diritto penale*, 5ª ed., agg. Nuvolone, Pisapia, vol. VI, Torino, 1984, 2.

(10) V. anche F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, vol. VII, Lucca, 1869.

(11) F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935, 37 - sulla scia di K. BINDING, *Lehrbuch des Allgemeinen Deutschen Strafrechts*, BT, II, 2ª ed., Leipzig, 1904 - che vi ricomprende falsità testimoniali e personali; con varietà di accenti; A. MALINVERNI, *Sulla teoria del falso documentale*, Milano, 1958 238; CRISTIANI, voce *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991; CRISTIANI, voce *Falsità in atti*, in *Nss. dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961; A. DE

- MARSICO, voce *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 564; con riferimento al solo falso documentale il progetto Pagliaro, in *Doc. giust.*, 1992, 305.
- (12) F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., 37.
- (13) Criticamente SCHILLING, *Der strafrechtliche Schutz des Augenscheinsbeweises*, Bonn, 1965, 134.
- (14) FIANDACA, MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, 4<sup>a</sup> ed., 2007, 539.
- (15) G. DELITALA, *Concorso di norme e concorso di reati*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, 109.
- (16) F. von LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrecht*, 17<sup>a</sup> ed., Berlin, 1908, §§ 158, 160.
- (17) E. GALLO, *Il falso processuale*, Padova, 1973, *passim*.
- (18) C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode (sul rapporto fra l'art. 473 e l'art. 517 c.p.)* (nota a Cass. 8 ottobre 1956), in *Riv. dir. civ.*, 1958, II, 152 ss., in part. 156, ora in *Diritto penale*, IV, *Scritti di diritto penale dell'economia*, Milano, 2003, 368.
- (19) Il tema avrà maggiore spazio nel § 3, in fine.
- (20) F. von LISZT, *Lehrbuch*, cit., § 158, II.
- (21) F. von LISZT, *Lehrbuch*, cit., §160, I.
- (22) Per una sintesi in tema G. COCCO, *Reati contro l'incolumità pubblica. Introduzione*, in G. COCCO G., E.M. AMBROSETTI (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I reati contro le persone*, Padova, 2007, 143 ss..
- (23) Relazione al progetto definitivo del codice penale, in *I lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., vol. IV, 384.
- (24) ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, v. II, 14<sup>a</sup> ed., agg. Conti, Milano, 2003, 64 ss..
- (25) ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol. II, 68, 70; anche E. GRANDE, voce *Falsità in atti*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, 52; e T. GALIANI, *La falsità in scrittura privata*, Napoli, 1970, *passim*.
- (26) Cfr. R. RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, in F. RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2001, 141; S. PREZIOSI, *Falso innocuo e falso consentito: spunti problematici sul bene protetto*, in F. RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, cit., 180 ss.
- (27) In tal senso, condivisibilmente, S. FIORE, *Ratio della tutela e oggetto dell'aggressione nella sistematica dei reati di falso*, Napoli, 2000, 75 s., 80 ss..
- (28) Sia consentito il rinvio, ancora una volta, a G. COCCO, *Le teorie (nozione e giustificazione) della pena*, in G. COCCO (a cura di), *Punibilità e pene*, Padova, 2009, 3 ss., in part. 35.
- (29) Il tema sarà approfondito nel § 4, in fine.
- (30) I. GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2007; 31 s., si preoccupa che le tesi orientate nel senso della tutela della pubblica amministrazione - in particolare Rampioni e Preziosi - escludano la rilevanza penale della falsificazione delle scritture private.
- (31) F. MANTOVANI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Padova, 6<sup>a</sup> ed., 2009, 196.
- (32) Così FIANDACA, MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., vol. I, 540.
- (33) G. COCCO, *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Teoria del diritto penale criminologia e politica criminale*, Milano, 2006, 176 ss., in part. 182.
- (34) T. GALIANI, *La falsità*, cit., 196.
- (35) Nel senso criticato anche Cass. 3 luglio 1984, in *Giust. pen.*, 1984, II, 548, nota di Dinacci; Cass. 2 giugno 1999, in *Rep. foro it.*, 1999, voce *Falsità in atti*, n. 44: ai fini della applicazione della circostanze in tema di entità danno.
- (36) C. FIORE, *Il falso autorizzato non punibile*, in *Arch. pen.*, 1960, I, 319.
- (37) L'argomento sarà trattato nel § 5.
- (38) Così A. NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999, 181.
- (39) V. il volume G. COCCO (a cura di), *Interpretazione e precedente giudiziale in diritto penale*, Padova, 2005.
- (40) Relazione al progetto definitivo del codice penale, in *I lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., IV, 373.
- (41) Cass., sez. un., 10 ottobre 1981, ced 151245; C. V. 22 ottobre 2003 n. 46863, in *Dir. e giur.*, 2004, f. 15, 111; Cass., sez. V, 20 marzo 1984, rv n. 164742: salvo il caso in cui esso incida su di un documento inesistente o assolutamente nullo; Cass., sez. V, 30 settembre 1997, in *Cass. pen.*, 1999, 856.
- (42) ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, cit., vol. II, 71.
- (43) FIANDACA, MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., vol. I, 543.
- (44) FIANDACA, MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., vol. I, 544; Cass., sez. V, 17 aprile-19 maggio 1986, rv n. 172735; Cass., sez. V, 17 agosto 1990, n. 11498, rv n. 185132.
- (45) F. CENTONZE, *Nota introduttiva titolo VII, libro II*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, *passim*.
- (46) A. NAPPI, *Falso*, cit., 176. Cass., sez. V, 8 febbraio 2001, rv n. 218393, pur discutibile, parla di falso innocuo ma in realtà sembra trattarsi di falso divenuto inutile.
- (47) Ad es. Cass., sez. V, 20 novembre 1996 (dep. 24 gennaio 1997), rv n. 206630, relativa a sottoscrizione del registro di una lezione di docente diverso da quello effettivo ma in possesso dei requisiti richiesti; Cass., sez. I, 13 novembre 1997, in *Cass. pen.*, 1999, 857; Cass., sez. V, 13 maggio 1987, rv n. 176302.
- (48) Cass., sez. V, 7 novembre 2007, n. 3564, in *Rep. giust. civ.*, 2008, 1817.
- (49) Così A. DE MARSICO, voce *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 582; A. NAPPI, *Falso*, cit., 181.
- (50) Nei reati di falso sul *dolo* si scaricano i profili più controversi della materia, ci si interroga infatti se sia sufficiente per la sua integrazione la coscienza e volontà della *immutatio veri*, o se sia invece necessaria la consapevolezza di porre in pericolo ulteriori interessi giuridicamente protetti. La prima posizione, preferita in giurisprudenza, è criticata per sconfinare con il *dolus in re ipsa*, vale a dire che il *dolo* finisce per essere considerato insito nella condotta stessa di falsificazione, e comunque non v'è alcuno spazio per attribuire rilievo alla rappresentazione di offendere beni che non siano la fede pubblica. Né decisivo pare l'arricchimento della nozione con la pretesa della consapevolezza di « provocare una modificazione *dotata di rilevanza giuridica e potenzialmente idonea a ingannare il pubblico* » (così FIANDACA, MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., vol. I, 546; anche MANZINI, *Trattato*, cit., vol. VI, 799: *intentio decipiendi*), pretesa anche dal vago riferimento alla pubblica fede; in tal senso, laddove il soggetto agente ritenga di porre in essere un falso senza le caratteristiche dette, vale a dire assolutamente inidoneo alla offesa della stessa pubblica fede (e dunque un falso grossolano o inutile), è escluso comunque il *dolo*. Ma non si tratta ancora della

risposta a tutti i problemi che si vogliono risolvere in sede di dolo, e non può esserlo, giacché il dolo è la rappresentazione e volontà del fatto tipico e non si può pretendere che abbia ad oggetto ciò che non appartiene al fatto tipico (salva la previsione del dolo specifico); la questione centrale è dunque come si configuri il fatto tipico, e se questo pretenda o meno che la condotta si caratterizzi - oltre che per la mera *immutatio veri*, di per sé lesiva della fede pubblica - in termini di pericolosità (ancorché astratta) rispetto a un bene giuridico di effettiva consistenza e specificamente tutelato dalla fattispecie incriminatrice, ed in caso di risposta positiva questo carattere della condotta deve essere anche oggetto del dolo, la cui integrazione, in altre parole, richiede anche l'*animus nocendi* (ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., vol. II, 79). In questi termini la questione del falso innocuo non è risolvibile sul piano esclusivo dell'elemento soggettivo; i casi sono due: o la idoneità (ancorché astratta) a ledere gli interessi specifici garantiti dalle fattispecie incriminatrici del falso è un elemento che caratterizza la condotta, ed allora è anche oggetto del dolo, o non lo è, e pertanto non è nemmeno oggetto del dolo; *tertium non datur*. Ovviamente, accolta la prima soluzione, pur sussistendo oggettivamente una condotta che presenti le dette caratteristiche, può comunque escludersi il dolo in caso di errore dell'agente sulla esistenza delle stesse.

(51) Cass. 5 luglio 1990, in *Foro it.*, 1993, II, 444, nota di Giacona.

(52) Non è estranea anche una valutazione scientifica, la pratica constatazione che non v'è concetto più difficile da far comprendere anche a competenti operatori economici che, alla luce delle concezioni attuali in tema di fede pubblica, corrono seri rischi ad autorizzare chiacchierata ad apporre la propria firma, pur in casi di evidente utilità ai fini della celerità ed efficacia delle transazioni economiche, ancorché in certe contrattazioni, pur di notevole rilievo economico, siffatta prassi sia divenuta usuale.

(53) F. BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, in *Scritti di diritto penale*, II, Milano, 1997, 280; E. GRANDE, voce *Falsità in atti*, cit., 62.

(54) Così, in una prospettiva *de iure condendo* FIANDACA, MUSCO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., vol. I, 542; F. BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, cit., *passim*.

(55) Relazione al progetto definitivo del codice penale, in *I lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. II, 247 n. 513.

(56) Nella specie: possa porre in pericolo.

(57) C. cost. 15-21 novembre 2000, n. 519.

(58) C. cost. 6-11 luglio 2000, n. 263; F. CENTONZE, *Nota introduttiva*, cit., *passim*.

(59) F.C. PALAZZO, *Meriti e limiti dell'offensività come principio di ricodificazione*, in AA. VV., *Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano, 1996, 77; conforme, seppure *de iure condito*, E. MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in F. Ramacci (a cura di), *Le falsità documentali*, cit., 312.

(60) V. sopra il § 4.

(61) Cfr. G. MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana*, Padova, 2009, 69 ss..

(62) G. COCCO, *Sub art. 473*, in M. Ronco, S. Ardizzone, B. Romano (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, 2009, 2179; G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni intellettuali*, in Bocchini, Lemme, Rossi, Cocco, *Il diritto penale industriale*, Padova, 1993, 236 s..

(63) In *Cass. pen.*, 2008, 1291, nota di Ferrari; e in *Foro it.*, 2008, f. 4, II, 203, nota di Giacona; in prec. *Cass.*, sez. V, 23 maggio 2006, rv n. 234522.

(64) S. FIORE, *Ratio della tutela*, cit., 62 s..

(65) Anche la sentenza *de qua*, pur interrogandosi su quale sia ruolo della fede pubblica, utilizza lo strumento della plurioffensività, mai abbastanza criticata quando utilizzata quale grimaldello per scassinare il principio di tassatività e determinatezza, ma nel caso di specie non è questo l'obiettivo.

(66) *Cass.*, sez. V, 20 dicembre 2007, rv n. 238880; *Cass.*, sez. V, 19 febbraio 2008, rv n. 239126; *Cass.*, sez. V, 22 gennaio 2007, rv n. 236143.